* Procedure Semplificate Esportatore autorizzato Speditore e destinatario autorizzato

dott. Vito D'Angelo



PROCEDURE SEMPLIFICATE (art. 253 DAC)

 Dichiarazione Incompleta (artt. 254-259 DAC)

In casi debitamente giustificati, l'Autorità Doganale può accettare una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata da tutti i documenti necessari per il regime doganale prescelto.



 Dichiarazione Semplificata (artt. 260-262 DAC)

Consente di vincolare le merci al regime doganale prescelto su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico e riepilogativo.



 Procedura di Domiciliazione (artt. 263-267 DAC)

La procedura di domiciliazione è una procedura di sdoganamento facilitato che consente al soggetto autorizzato di poter spedire o ricevere le merci direttamente nei propri locali o altri luoghi autorizzati espletando direttamente le formalità doganali.



Soggetti che possono avvalersi della procedura

Possono richiedere il beneficio della procedura di domiciliazione :

- le imprese industriali, commerciali ed agricole,
- le imprese che svolgono attività di intermediazione,
- agenti in rappresentanza indiretta (a nome proprio e per conto di terzi).



Merci ammesse alla procedura

Per quanto concerne le merci, esso sono: per le ditte industriali, commerciali ed agricole, quelle facenti parte del ciclo produttivo/commerciale per gli intermediari, quelle di terzi proprietari.

Sono comunque <u>escluse</u> le seguenti:

- •armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28.10.1993;
- •stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope;
- materiale radioattivo;
- •quadri ed oggetti di antiquariato;
- •esemplari (specimens) della specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- •i prodotti sottoposti ad accise sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale.



Le semplificazioni consentono di:

- non essere obbligati a presentare le merci in dogana;
- essere sottoposti a minori controlli prima dello svincolo della merce, sostituendo ai controlli "fisici" sulle merci controlli amministrativi sulla base della contabilità aziendale;
- ridurre i tempi di attesa;
- ridurre i costi di gestione.

In una parola: facilitare e velocizzare gli scambi commerciali.



STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO (art. 117 DAC)

Esportatore autorizzato:

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi esportatore, che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.



Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

Nel caso di esportazioni in procedura domiciliata ed in presenza dello status di esportatore autorizzato, l'esportatore evita anche di doversi recare in Dogana per la preventiva vidimazione del Cert. EUR.1 ai fini della prova dell'origine comunitaria della merce da esportare.



STATUS DI SPEDITORE/DESTINATARIO AUTORIZZATO (art. 398, 406 DAC)

Speditore autorizzato:

La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito.

Il beneficio è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.



L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio, determina:

- l'ufficio di partenza competente per le operazioni di transito da effettuare
- il termine entro il quale, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, le autorità doganali possono eventualmente procedere ad un controllo prima della partenza delle merci
- le misure di identificazione da adottare (es. sigilli)
- le categorie o i movimenti di merce esclusi.



Destinatario autorizzato:

La persona che voglia ricevere nei suoi locali o in altro luogo determinato merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né il documento d'accompagnamento transito (DAT) siano presentati all'ufficio di destinazione.

Il regime di transito comunitario si considera concluso nel momento in cui il DAT che accompagna la spedizione e le merci intatte vengono consegnate al destinatario autorizzato nel suo locale o nel luogo autorizzato.



L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio, determina:

- l'ufficio/uffici di destinazione responsabile delle merci che il destinatario autorizzato riceve
- il termine entro il quale comunicare alla Dogana l'arrivo delle merci scortate dal DAT
- il termine entro il quale, dopo l'arrivo delle merci, il destinatario autorizzato si reca in Dogana per l'allibramento nel sistema NCTS del DAT, in attesa della autorizzazione allo scarico delle merci
- il termine entro il quale segnalare eventuali difformità (eccedenze/deficienze, altre irregolarità)
- il termine entro il quale inviare all'Ufficio di destinazione copia del DAT



Normativa di riferimento:

- Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice Doganale Comunitario)
- Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC)
- Determinazione Direttoriale prot. N. 158326 del 14.12.2010
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 18/D del 24.03.2004
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 45/D del 11.12.2006
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 22/D del 26.11.2009
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 9/D del 11.03.2011

